

# CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **IV**  
N. **2**

---

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI TABULATI TELEFONICI

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

**FRANCESCO DE LUCA**

nell'ambito del procedimento penale

n. 4296/99 RGNR - Milano

PERVENUTA DAL SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO

*il 12 maggio 2008*

---



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**presso il Tribunale Ordinario di Milano**  
*Direzione Distrettuale Antimafia*

Proc. n. 4296/1999 R.G.N.R.



*Segreteria del Presidente*



TRANSITO 12/05/2008

**Alla Camera dei Deputati**  
**(c.a. del sig. Presidente)**

In data 5.3.2008 questo Ufficio ha inviato alla Camera dei Deputati la richiesta di autorizzazione all'acquisizione di tabulati di conversazioni telefoniche ai sensi dell'art. 4 L. 140/2003, che si allega in copia;

In data 20.3.2008 il Presidente della Camera dei Deputati ha trasmesso a questo Ufficio il verbale della Giunta per le autorizzazioni del 14.3.2008, che si allega in copia, da cui risulta che codesto Organo riteneva di rinviare ad altra data l'esame in ordine alla richiesta di acquisire i tabulati dell'utenza n. *(omissis)*, intestata e utilizzata da Francesco De Luca, per il periodo dal 20.2.2006 al 31.12.2007;

Questo Ufficio, al fine di proseguire nelle indagini, ha urgente e assoluta necessità di conoscere se potrà oppure no disporre al fine dell'accertamento dei fatti dell'esame dei dati del traffico telefonico dell'utenza suddetta.

**Visto l'art. 4 c.4° L. n. 140/03 si rinnova la richiesta autorizzazione all'acquisizione di tabulati di conversazioni telefoniche ai sensi dell'art. 4 L. 140/2003, già presentata il 5.3.2008, con riguardo esclusivamente all'utenza n. *(omissis)*, intestata e utilizzata da Francesco De Luca, riletto alla Camera dei Deputati .**

Milano, il 6.5.2008

Prot. n. 13/9A



**CAMERA DEI DEPUTATI**

ARRIVO 12 Maggio 2008

Prot: 2008/0013053/GEN/PI

*Il Procuratore della Repubblica*  
*(dott. Massimo Meroni - Sost.)*

ALLEGATO

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

### S O M M A R I O

ESAME DI UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI TABULATI TELEFONICI NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO FRANCESCO DE LUCA NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PENALE N. 4296/99 RGNR — Milano (Doc. IV, n. 13) ( <i>Esame, parziale restituzione degli atti e rinvio</i> ) .....	3
---	---

*Venerdì 14 marzo 2008. — Presidenza del presidente Carlo GIOVANARDI.*

**La seduta comincia alle 10.10.**

**ESAME DI UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI TABULATI TELEFONICI NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO FRANCESCO DE LUCA NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PENALE N. 4296/99 RGNR — Milano (Doc. IV, n. 13)**

*(Esame, parziale restituzione degli atti e rinvio).*

Carlo GIOVANARDI, *presidente e relatore*, comunica che la Giunta deve esaminare la domanda di autorizzazione all'acquisizione dei tabulati telefonici del deputato Francesco De Luca. Rammenta al riguardo che la Giunta è pienamente legittimata a procedere ai suoi lavori, pur a Camere sciolte, come da prassi assolutamente consolidata (vedi per esempio sedute della Giunta del 15 e 22 febbraio 2006 e quanto affermato dal Presidente della Camera nelle sedute dell'Assemblea del 14 febbraio 2006 e del 19 febbraio 2008). Precisa che la documentazione pervenuta dall'autorità giudiziaria è stata messa a disposizione dei componenti sin dal 12 marzo 2008 e lo è tuttora.

Preliminarmente espone che la domanda si riferisce a tre utenze telefoni-

che: una intestata al deputato De Luca, una a un terzo soggetto e una al Senato della Repubblica. Essa è volta all'acquisizione e all'uso dei tabulati contro sia il deputato sia terzi. Ritiene dunque che l'esame odierno debba essere svolto a mente e nel solco della sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2007, adattandone i contenuti al presente caso, e quindi in via analoga a quanto stabilito dalla Giunta nella seduta del 12 dicembre 2007.

A tal riguardo, quanto all'utenza del deputato De Luca, cui si applica l'articolo 4, comma 1, della legge n. 140 del 2003, la Camera è competente a deliberare sulla domanda all'acquisizione dei tabulati.

Circa invece l'utenza del terzo (Alfonso Caputo) — cui appare doversi applicare l'articolo 6 della predetta legge — si potrebbe argomentare che la Giunta e la Camera siano competenti a deliberare solo per l'uso probatorio contro il deputato medesimo (previa valutazione di rilevanza del GIP e su domanda del medesimo) e non per l'acquisizione e l'uso nei riguardi di terzi.

Quanto, infine, all'utenza del Senato della Repubblica, gli sembra valere in via di principio quanto appena detto per l'utenza del Caputo, salvo a verificare a cura dell'autorità giudiziaria l'eventuale necessità di un assenso del Senato o del suo Presidente, in ragione della disposizione del Regolamento del Senato relativa all'immunità di sede (articolo 69).

Sicché la Giunta potrebbe considerare che gli atti costituiti dai tabulati del Caputo e dell'utenza del Senato della Repubblica debbano essere restituiti all'autorità giudiziaria — per il tramite del Presidente della Camera — in ragione dell'incompetenza della Camera a deliberare laddove l'acquisizione sia volta all'uso contro terzi; e in ragione del mancato espletamento della procedura di cui all'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, laddove l'acquisizione sia volta all'uso contro il deputato.

Venendo all'ipotesi accusatoria — non ancora formalmente elevata a carico del deputato De Luca ma solo rubricata nel registro degli indagati della procura di Milano — vi sarebbe stato un suo preteso interessamento presso il giudice relatore della Cassazione su una causa penale d'interesse di un *clan* della camorra, quello dei Guida.

Alcuni elementi di questo *clan* erano stati condannati per 3 omicidi, per associazione mafiosa e per altri reati dalla Corte d'assise di Milano con sentenza del 28 maggio 2005 ma poi assolti per l'accusa di omicidio dalla Corte d'assise d'appello nel 2006.

Essi avevano interposto ricorso per cassazione contro la condanna per associazione mafiosa mentre il pubblico ministero aveva fatto ricorso contro l'assoluzione per gli omicidi.

In questo contesto, secondo l'accusa, l'avvocato Barbara Sabadini, difensore degli imputati, ha cercato di influire illecitamente sull'esito del processo in cassazione attraverso l'aiuto mediatorio di tale Michele Graziosi e del deputato De Luca. Di qui l'ipotesi di concorso in tentata corruzione in atti giudiziari.

Questa ipotesi ricostruttiva emergerebbe da alcune telefonate intercettate sul telefono di Graziosi e della Sabadini, dalle cui conversazioni si ricaverebbe il piano corruttivo del magistrato relatore della causa in cassazione. Sul telefono della Sabadini sarebbero transitate anche conversazioni del De Luca che confermerebbero l'ipotesi investigativa.

Il pubblico ministero non ha ancora inoltrato al GIP l'istanza di domandare alla Camera l'uso delle intercettazioni indirette del parlamentare, ma intende svolgere ancora dei riscontri su quelle telefonate, ragione per cui necessita di poter acquisire formalmente i tabulati che domanda con il provvedimento pervenuto e assegnato dal Presidente della Camera alla Giunta. Trattandosi di conversazioni avvenute in un tempo ricompreso negli ultimi 24 mesi, ai sensi dell'articolo 132 del testo unico n. 196 del 2003 — come modificato dalla legge n. 155 del 2005 — è nel potere del pubblico ministero disporre l'acquisizione dei tabulati e dunque di chiedere la presente autorizzazione alla Camera. Il deputato Francesco De Luca è stato ritualmente invitato a intervenire.

Antonio LEONE (FI) concorda con la soluzione prospettata dal Presidente circa i tabulati relativi alle utenze non intestate al deputato. Quanto invece all'acquisizione dei tabulati del deputato De Luca, crede che la Giunta debba deliberare per il diniego dell'autorizzazione.

Enrico BUEMI (SocRad-RnP) concorda con il Presidente sui tabulati delle utenze intestate ai terzi ma dissente dal collega Leone sui tabulati del deputato De Luca. Gli sembra infatti che il magistrato voglia soltanto procedere a verifiche preliminari rispetto all'eventuale domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni indirette o casuali. Si pronuncia per la concessione dell'autorizzazione.

Sesa AMICI (PD-U) si associa.

Carlo GIOVANARDI, *presidente e relatore*, suggerisce di ascoltare il deputato interessato.

Enrico BUEMI (SocRad-RnP) lo ritiene superfluo.

Lanfranco TENAGLIA (PD-U), stando a quanto ha potuto consultare negli atti, esclude che vi sia stata corruzione del magistrato relatore della vicenda in cas-

sazione. Crede pertanto superflua l'audizione del deputato De Luca, cui tuttavia non si oppone in virtù dei precedenti nei quali il deputato interessato è sempre stato ascoltato quando presente. È comunque d'accordo con il Presidente sulle proposte relative alle utenze dei terzi.

*(Viene introdotto il deputato Francesco De Luca).*

Francesco DE LUCA (DCA-Nuovo PSI), osservata la coincidenza della presentazione della domanda che lo riguarda con la campagna elettorale, afferma di non aver mai telefonato ad alcun giudice della Corte di cassazione. Si rimette comunque con fiducia al giudizio della Giunta.

*(Il deputato Francesco De Luca si allontana dall'aula).*

Carlo GIOVANARDI, *presidente e relatore*, considerato l'esito dei lavori sin qui svolti, crede che la Giunta possa deliberare di restituire all'autorità giudiziaria gli atti costituiti dai tabulati di Alfonso Caputo e dell'utenza del Senato della Repubblica per il tramite del Presidente della Camera in ragione dell'incompetenza della Camera a deliberare laddove l'acquisizione sia volta all'uso contro terzi; e in ragione del mancato espletamento della procedura di cui all'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 laddove l'acquisizione sia volta all'uso contro il deputato. Quanto infine all'acquisizione dei tabulati del deputato Francesco De Luca, propone un rinvio dell'esame.

La Giunta concorda all'unanimità.

**La seduta termina alle 10.50.**



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
presso il Tribunale Ordinario di Milano  
*Direzione Distrettuale Antimafia*

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISIZIONE  
DEI TABULATI DI COMUNICAZIONI TELEFONICHE**  
art. 4 L. n. 140/2003

Proc. n. 4296/1999 R.G.N.R.

**Alla Camera dei Deputati**  
(c.a. del sig. Presidente)

**Il Pubblico Ministero dott. Massimo Meroni**

Nel procedimento n. 4296/1999 R.G.N.R.

nei confronti di

. **SABADINI Barbara** nata a Romano di Lombardia il 1.7.1969

. **DE LUCA Francesco** nato a Napoli il 31 maggio 1961,

. **GRAZIOSI Michele** nato a Sturno (AV) il 25 dicembre 1957,

iscritti nel registro delle notizie di reato per i seguenti reati:

. art. 56, 110, 319 ter c.p.; in Milano e Roma dal settembre 2006 al  
13.6.2007

Rilevato che Vincenzo Guida, Alberto Fiorentino, Salvatore Di Massa e Pasquale Amato sono stati imputati, nel processo n. 4931/03 R.G.N.R. (separato dal presente procedimento), svoltosi in primo grado davanti alla Corte d'Assise di Milano e in appello davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Milano, per tre omicidi e per associazione di tipo mafioso (cf. copia parziale delle sentenze emesse dai Giudici menzionati rispettivamente il 28.1.05 e il 20.2.06)

Rilevato che nei confronti della sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Milano del 20.2.06 sia il Procuratore Generale di Milano che gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, deciso con la sentenza della Corte di Cassazione del 13.6.2007, sostanzialmente favorevole agli imputati (cf. sentenza n. 27010/07)

Rilevato che nell'ambito del presente procedimento, nei confronti anche degli indagati sopra menzionati per altri reati, nel corso delle indagini preliminari, dalle conversazioni telefoniche intercettate sulle utenze n. (omissis) e n. (omissis) (utilizzate da Barbara Sabadini), dai servizi di osservazione effettuati e dagli accertamenti eseguiti, dettagliatamente esposti nell'annotazione di p.g del 26.2.2007 da pag. 47 a pag. 63, che si allega in copia parziale e che costituisce parte integrante della presente richiesta, è emerso che

. Michele Graziosi ha messo in contatto Barbara Sabadini, in quel momento difensore di Alberto Fiorentino, ma che ha operato anche nell'interesse di Vincenzo Guida, con il deputato Francesco De Luca;

. questi si è impegnato a prendere contatto con un Giudice della Corte di Cassazione, appartenente alla sezione, a cui era stato assegnato il ricorso per Cassazione presentato dagli imputati e dal Procuratore Generale della Repubblica di Milano nei confronti della sentenza della Corte d'Assise d'Appello sopra menzionata, probabilmente il relatore del suddetto procedimento, al fine di ottenere una decisione favorevole agli imputati.

Rilevato che questo Ufficio si riserva di fare istanza al Giudice per le indagini preliminari di Milano, ai sensi dell'art. 6 L. n. 140/2003, di richiedere sia nel presente procedimento, per il reato indicato in epigrafe, sia nel procedimento separato n. 5103/08 R.G.N.R. (in cui si procede per i reati elencati nell'avviso di conclusione delle indagini del 7.2.2008, che si allega in copia) alla Camera dei Deputati l'autorizzazione ad utilizzare, delle suddette conversazioni telefoniche intercettate, quelle a cui ha preso parte il deputato Francesco De Luca (specificate nell'annotazione di p.g. del

7.2.2008, che si allega in copia), nel caso in cui le suddette conversazioni telefoniche risultino necessarie al fine di provare i reati per cui si procede nel presente procedimento ovvero nel procedimento separato n. 5103/08 R.G.N.R.

Rilevato che nel corso delle suddette conversazioni il deputato De Luca Francesco ha utilizzato stabilmente l'utenza telefonica n. (omissis) intestata Francesco De Luca, ha utilizzato almeno occasionalmente l'utenza telefonica n. (omissis) intestata a Caputo Alfonso, nonché almeno l'8 o il 9 novembre 2006 l'utenza telefonica – fax n. (omissis) intestata e ubicata a Roma al Senato della Repubblica, come accertato nell'annotazione di p.g del 26.2.2007.

Rilevato che è probabile che dai dati del traffico telefonico delle utenze sopra menzionate, per il periodo indicato nel decreto di acquisizione emesso in data odierna, emergano i contatti eventualmente intrattenuti da De Luca con l'avv. Barbara Sabadini, con Michele Graziosi ma soprattutto con qualche Giudice della Corte di Cassazione, e tale circostanza è certamente utile per acquisire un'ulteriore prova dell'eventuale reato di corruzione o di tentata corruzione di un Giudice della Corte di Cassazione ad opera di Barbara Sabadini, con l'intermediazione di Michele Graziosi e di Francesco De Luca, nell'interesse di Vincenzo Guida e Fiorentino Alberto, imputati di omicidio continuato e di associazione di tipo mafioso;

Rilevato che con decreto in data odierna (che si allega in copia autentica) pertanto questo Ufficio ha disposto l'acquisizione dei dati del traffico telefonico in entrata e in uscita delle utenze telefoniche sopra menzionate;

Rilevato che le utenze suddette, come sopra detto e come evidenziato nel predetto decreto, risultano essere state utilizzate, occasionalmente o stabilmente, da Francesco De Luca nato a Napoli il 31 maggio 1961, anagraficamente residente ad Avellino in via Dante n.31, (codice fiscale DLCFNC61E31F839W), deputato eletto per la Camera dei Deputati;

Rilevato pertanto che, ai sensi dell'art. 4 c.2° L. n. 140/2003, l'esecuzione del decreto suddetto è stata sospesa in attesa dell'autorizzazione della Camera dei Deputati;

Visto l'art. 4 c.1° e c.2° L. n. 140/2003

**CHIEDE**

**l'autorizzazione ad eseguire il decreto di acquisizione, emesso in data odierna da questo Ufficio, dei dati relativi al traffico telefonico in entrata e in uscita delle utenze di seguito indicate**

*(omissis)* intestata e utilizzata da Francesco De Luca, per il periodo dal 20.2.2006 al 31.12.2007

*(omissis)* intestata a Caputo Alfonso, ma utilizzata almeno occasionalmente da De Luca Francesco, per il periodo dal 20.2.2006 al 31.12.2007

*(omissis)* intestata e ubicata a Roma al Senato della Repubblica, ma utilizzata almeno occasionalmente anche da Francesco De Luca, per i giorni 8 e 9 novembre 2006

**Si evidenzia che in data 21.9.2008 scadono i termini per le indagini preliminari (anche se ancora prorogabili) e pertanto è necessario che questo Ufficio disponga degli elementi di prova eventualmente desumibili dagli atti, di cui si richiede l'autorizzazione all'acquisizione, in tempi rapidi al fine di potere effettuare gli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari.**

Si allega la documentazione, sopra citata, relativa agli elementi da cui deriva l'esigenza di procedere all'acquisizione in questione.

Milano, il 5.3.2008

  
Procuratore della Repubblica  
Massimo Meroni - Sost.)  
